



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/09/2013

N. 34

OGGETTO: Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) per pagamento spese legali conseguenti all'emanazione della Sentenza della Corte di Cassazione 137998/2012 (causa Comune/Scarpenti Longoni) -Euro 14.073,86.

L'anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 17:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio		X	
2)	Bacchella Laura		X		13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mondello Gabriella	X		
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Mordini Alfredo	X		
6)	Caveri Mauro	X			17)	Nucera Santo	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pinasco Luigi	X		
8)	Chiappara Massimo	X			19)	Pittau Aurora	X		
9)	Cignatta Patrizia	X			20)	Stefani Guido	X		
10)	Daneri Marco Luigi	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Dasso Lorenzo	X			Presenti n. 17 Assenti n. 4				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che:

- il Comune di Lavagna ha a suo tempo avviato due procedure espropriative relative: una alla costruzione della viabilità Lungo Entella prevista dal P.E.E. zona 2 e zona portuale, l'altra alla realizzazione del comparto 1 del Peep 1982 ed ha stabilito di assegnare il comparto 1 alla Cooperativa Edilizia Solidarietà per la realizzazione dell'intervento edilizio con autofinanziamento;
- le predette procedure espropriative hanno interessato due porzioni delle medesime proprietà immobiliari in capo alle ditte:
-Scarpenti Igino/Longoni Maria Teresa
-Forte Rosa Maria;
- con Deliberazioni n. 936 964 del 16/03/1988 della Provincia di Genova e con provvedimenti nn. 8 e 20 del 18/12/1989 della Commissione Provinciale per la Determinazione delle Indennità di Esproprio sono state determinate le indennità provvisorie e definitive di esproprio le quali sono state depositate alla Cassa Depositi e Prestiti dal Comune di Lavagna e dalla Cooperativa Solidarietà (ciascuna per la propria competenza);
- le ditte suddette hanno a suo tempo proposto ricorso in Corte d'Appello avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione;
- durante lo svolgimento della causa le due procedure espropriative sono state riunite in un unico procedimento;
- a conclusione della vertenza, con sentenza num.975/07 del 10/11/2004 depositata in cancelleria il 14/07/2007 la Corte d'Appello di Genova ha ordinato al Comune di Lavagna e alla Cooperativa edilizia Solidarietà, per quanto di rispettiva competenza, a depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità di occupazione e di espropriazione, come determinate con la sentenza stessa, nonché al rimborso delle spese in favore di Scarpenti Igino e Longoni Maria Teresa;
- i sigg. Scarpenti Igino e Longoni Maria Teresa, qualificando l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello come esecuzione di un obbligo di fare, hanno notificato un ricorso ex art. 612, e, c.p.c. e per ottenere il deposito stesso da parte del Comune dell'intera cifra dovuta a titolo di indennità di esproprio, di indennità di occupazione temporanea ed i relativi interessi legali maturati per l'ammontare determinato in precetto, oltre gli ulteriori interessi maturandi e le ulteriori spese occorrente;



- con atto di citazione notificato il giorno 11/02/2010 il Comune di Lavagna si è costituito nella procedura esecutiva eccependone l'inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione;
- la difesa del Comune lamentava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento all'esecuzione forzata degli obblighi di fare, sostenendo viceversa l'esperibilità del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 37 comma 1 della Legge 1034/71, dato che il convenuto è una Pubblica Amministrazione;
- il Giudice adito, con ordinanza del 20/10/2009, ha ritenuto al contrario sussistere la propria giurisdizione e quindi il potere di realizzare coattivamente il diritto della parte istante fatto valere mediante procedura esecutiva nei confronti del Comune di Lavagna;
- avverso la suddetta Ordinanza il Comune di Lavagna con ricorso del 05/11/2009 proponeva opposizione agli atti esecutivi, sostenendo il difetto di giurisdizione del Giudice adito per l'esecuzione degli obblighi di fare nei confronti di un ente pubblico, ed in subordine, salvo gravame, all'esecuzione;
- con sentenza n. 696 depositata il 19/11/2010 il Tribunale di Chiavari ha respinto l'opposizione proposta dal Comune e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio;
- con deliberazione di G.C. n. 56 del 16/03/2011 si è deciso, come richiesto espressamente dall'Avvocato Griffi nella intercorsa corrispondenza sia cartacea che per posta elettronica, anche a chiarimento di alcuni dubbi interpretativi sollevati dal Segretario Comunale e dagli uffici, di proporre ricorso per Cassazione, avverso la parte di sentenza del Tribunale di Chiavari n. 696 depositata il 19/11/2010 con cui è stata respinta l'opposizione agli atti esecutivi presentata dal Comune di Lavagna, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice adito per l'esecuzione degli obblighi di fare nei confronti di un ente pubblico, in quanto ritenuto tale rimedio indispensabile nella complessiva strategia processuale;

Preso atto che:

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 13798/2012 in data 19/06/2012, notificata al Comune in data 23/11/2012, ha rigettato il ricorso condannando il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in € 10.000,00 di cui € 9.800,00 per onorari, **oltre spese generali ed accessori di legge**, (pertanto ad € 9.800,00; vanno sommate € 1.225,00 a titolo di spese generali ed accessori di legge calcolati nella misura del 12,50% su tale importo, € 441,00 a titolo di CPA 4% sulla somma dei due importi precedenti, ed € 2.407,86 IVA 21% sul totale degli importi precedenti) **ed € 200,00 a titolo di spese vive**;
- con atto di cessione del credito, pervenuto al Comune in data 06/12/2012 al Prot. n. 33000, i sig.ri Scarpenti Iginò e Longoni Maria Teresa, hanno ceduto pro soluto la somma riconosciuta a loro favore dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13798/2012 in data 19/06/2012, all'avv. Antonino Bongiorno Gallegra;



Dato atto che, per le motivazioni suesposte, si è dovuto provvedere a pagare entro il 23/3/2013 la somma complessiva di € 14.073,86 qualificabile quale "debito fuori bilancio" ai sensi dell'art 194, lettera a), all'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra con studio legale in Chiavari, Corso E. Millo 12/1, onde evitare l'emissione dell'atto di precetto con aggravio di spese a carico dell'Ente, imputando provvisoriamente la spesa sui "Servizi per conto di terzi" e rinviando ad un momento successivo all'approvazione del Bilancio 2013 la corretta imputazione contabile ed il riconoscimento di debito da parte del Consiglio Comunale;

Richiamato l'atto di liquidazione n.252/2013a firma del Dirigente dei servizi alle imprese ed al territorio nonché il mandato di pagamento n.1099/2013;

Ritenuto di dover ora procedere al riconoscimento formale di tale debito, ai sensi dell'art. dell'art.194, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che ai fini del suddetto riconoscimento in sede di predisposizione del bilancio 2013 è stata iscritta idonea previsione di spesa (euro 14.073,86), finanziata con entrate correnti nell'intervento 1010808, specificata nel PEG al capitolo 3176 "Debito fuori bilancio a seguito sentenza Corte di Cassazione n.137998/2012 " così come previsto dall'art.193 del D.lgs.267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 20/09/2013;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 20/09/2013;

Visto altresì l'allegato parere rilasciato dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art.239 , del D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.L.174/2012 convertito in L.213/2012;


Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Enrica Olivieri;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 17 (assenti i Consiglieri Bacchella, Brizzolara, La Cava e Massari), contrari n. 4 (Cons. Barbieri, Bardazzi, Chiappara e Nucera), favorevoli n. 13



DELIBERA

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per euro 14.073,86 per pagamento spese legali conseguenti all'emanazione della Sentenza della Corte di Cassazione 137998/2012 (causa Comune/Scarpenti Longoni) ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgsl.267/2000;
- 2) di dare atto che ai fini del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sopra esposto, in sede di stesura del bilancio di previsione 2013, è stato iscritto in apposito intervento (n. 1010808) e capitolo (n. 3176) l'importo di euro 14.073,86 finanziato con entrate correnti ;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sez. Enti Locali – per quanto di sua competenza ai sensi dell'art. 227 del già citato D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) di mandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per l'acquisizione del finanziamento;
- 5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 17 (assenti i Consiglieri Bacchella, Brizzolara, La Cava e Massari), contrari n. 4 (Cons. Barbieri, Bardazzi, Chiappara e Nucera), favorevoli n. 13

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/fs

Scritto alla Delibera di C.C. N. 34 del 30 SET. 2013

Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale

Nr.0026213 Data 30/09/2013

Tit. 04.02 Arrivo

VERBALE N. 15 DEL 28 settembre 2013

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2013 il sottoscritto revisore unico del comune di Lavagna nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13 aprile 2012, procede all'esame della proposta di riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese legali a seguito di emanazione di sentenza della Corte di Cassazione 13798/2012.

**Premesso**

- che la Corte di Cassazione con sentenza n. 13798/2012 del 19/6/2012, notificata al Comune di Lavagna in data 23/11/2012 ha rigettato ricorso dell'Ente nella causa a suo tempo avviata per procedure esecutive necessarie per la realizzazione di interventi edilizi relativi alla viabilità Lungoentella, condannando il comune al pagamento delle spese di lite di complessive E. 14.073,86 comprensive degli accessori di legge;
- che si è reso necessario pagare entro il 23/3/2013 la somma sopra indicata per evitare l'emissione dell'atto di precetto con aggravio di spese a carico dell'Ente;
- che, a fronte di tale debito, risulta già iscritta nel bilancio 2013 idonea previsione di spesa finanziata con entrate correnti;
- che si rende necessario ora procedere al riconoscimento formale di tale debito ai sensi dell'art. 194 del TUEL;

Visto

il parere positivo di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente dei Servizi finanziari, conservati agli atti,

Rilevato

Che si rende necessario esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL

Si esprime

Ai sensi del novellato art. 239 del TUEL come modificato dal D.L. 174/2012


parere favorevole in ordine alla proposta deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, e rispettati i principi di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Del che è verbale.

Dott.ssa Donatella Fiorucci



Donatella Fiorucci




Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)


_____


Il Segretario Generale
(G. Orlando)



=====
Pubblicata in data 02 OTT. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
